



**Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"**

**O G G E T T O :**

**OSPEDALE "MICHELE E PIETRO FERRERO" DI VERDUNO. RECEPIMENTO DETERMINAZIONI N. 8/9/10 DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO EX ART. 6 D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020**

**I L D I R E T T O R E G E N E R A L E**

**nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-3302 del 28 maggio 2021**

Premesso che:

- con delibera n. 346 del 28 maggio 2021 veniva avviata dall'ASL CN2 la procedura di costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico con la "funzione di assistenza per la rapida soluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto" nell'ambito del Contratto di costruzione e gestione di alcuni servizi del nuovo ospedale di Verduno, ai sensi dell'art. 6 del DL n. 76/2020 convertito in L. 120/2020, commi 1 e 2;
- con delibera n. 662 del 15 novembre 2021 l'ASL CN2 provvedeva alla nomina del dott. Marco Piletta quale Presidente del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera d del DLgs 50/2016;
- con deliberazione n. 50 del 25 gennaio 2022, a seguito di contestazione da parte del Concessionario Genesi Due S.p.A. sulla nomina del Presidente e sulla base delle conseguenti verifiche e valutazioni effettuate dalla Regione Piemonte, l'ASL CN2 confermava la nomina del dott. Piletta quale Presidente del Collegio Consultivo Tecnico e veniva dato ufficialmente avvio all'attività del Collegio Consultivo Tecnico;
- in data 29/09/2022 veniva sottoscritto il Collaudo Provvisorio dell'opera, recepito dall'ASL CN2 con deliberazione n. 687 del 10/11/2022; all'atto della firma del certificato di Collaudo il Concessionario ha richiamato e aggiornato le riserve già inserite nei documenti di contabilità dei lavori, in merito alle quali la Concedente ASL CN2 ha formulato, nei tempi stabiliti dalle norme, altrettanti quesiti al Collegio Consultivo Tecnico;
- con determinazione n. 226 del 10 febbraio 2023, a seguito di emissione del Collaudo, è stato confermato l'incarico al Collegio Consultivo Tecnico e contestualmente liquidata la parte dei compensi maturati al momento per l'attività dei membri e del Presidente del Collegio stesso;
- in data 7 giugno 2023 il Collegio Consultivo Tecnico convocava un'audizione delle parti al fine di trattare la questione pregiudiziale, e pertanto l'ammissibilità delle riserve, relativa al quesito n. 5 (riferito alla riserva n. 1, rubricata "Esecuzione prestazioni extra richieste e non remunerate"), al quesito n. 6 (riferito alla riserva n. 3, rubricata "Indebita protrazione della fase di costruzione") e al quesito n. 7 (riferito alla riserva n. 4 rubricata "Verbale di Sospensione parziale del 12.02.2019", riserve iscritte dalla concessionaria nel conto finale).
- In data 19/06/2023 (prot. 43043 del 19/06/2023) il Concessionario trasmetteva propria relazione integrativa riferita ai quesiti in oggetto, e successivamente, con prot. n. 44665 del 26/06/2023 il Collegio Consultivo Tecnico trasmetteva la propria **determinazione n.8** (allegata) con la quale ammetteva la questione pregiudiziale per i quesiti n.5 e n.7 (riferiti alle riserve n.1 e n.4), valutando pertanto inammissibili le relative riserve, e rigettava la questione pregiudiziale

per il quesito n.6 (relativo alla riserva n.3), ritenendo pertanto di dover proseguire con la trattazione nel merito dello stesso quesito n. 6;

- in data 13 luglio 2023 il Collegio Consultivo Tecnico convocava un'audizione delle parti al fine di trattare i quesiti n. 6 e n. 8, relativi rispettivamente alle riserve n. 3 (rubricata "Indebita protrazione della fase di costruzione") e n. 5 (rubricata "Riserva al certificato di ultimazione dei lavori del 03.10.2019"), iscritte dalla concessionaria nel conto finale. Con tali riserve il Concessionario ha richiesto, complessivamente, il riconoscimento di un maggior tempo contrattuale di giorni 356, La disapplicazione delle penali comminate dal Concedente pari ad Euro 13.516.270,15; Il riconoscimento di maggiori oneri sostenuti in conseguenza del maggior tempo di esecuzione dei lavori e dell'anomalo andamento degli stessi per un totale complessivo pari a Euro 48.914.840,00;
- con prot. n. 55651 del 10/08/2023 i e con prot. n. 62248 del 11/09/2023 il Concessionario trasmetteva al Collegio proprie relazioni sui quesiti in oggetto, mentre con nota prot. 58862 del 28/08/2023 ASL faceva pervenire le proprie controdeduzioni;
- con prot. n. 68465 del 04/10/2023 il Collegio Consultivo Tecnico trasmetteva la propria **determinazione n.9** (allegata) con la quale, con riferimento ai quesiti n. 6 e n. 8, relativi rispettivamente alle riserve n. 3 e n. 5 riconosceva ammissibili n. 60 giorni di maggiori tempi contrattuali (da aggiungersi ai complessivi 245 giorni già riconosciuti con le determinazioni del CCT n. 4 e n. 5), proponeva la disapplicazione delle penali per ritardo, irrogate alla concessionaria, relativamente a 305 giorni successivi al 30 settembre 2018 e riconosceva al Concessionario come indennizzo per la maggiore durata e l'anomalo andamento dei lavori un importo complessivo pari ad € 6.943.399,73;
- in data 18 ottobre 2023 il Collegio Consultivo Tecnico convocava un'audizione delle parti al fine di trattare quesito n. 9, relativo alla riserva n. 6 (rubricata "Riserva per mancato inizio della gestione – costi e oneri finanziari"), iscritta dal Concessionario nel conto finale. Con tale riserva il Concessionario ha richiesto, complessivamente, il risarcimento di € 7.481.348,00 per maggiori costi e oneri finanziari per debiti verso terzi e per la perdita di valore della concessione per effetto dello spostamento nel tempo del ritorno finanziario dell'investimento, dovuti al tardivo avvio della fase di gestione;
- con prot. n. 75145 del 02/11/2023 e con prot. n. 78215 del 15/11/2023 il Concessionario trasmetteva al Collegio proprie relazioni sui quesiti in oggetto, mentre con nota prot. 76376 del 07/11/2023 l'ASL faceva pervenire le proprie controdeduzioni;
- con prot. n. 81382 del 27/11/2023 il Collegio Consultivo Tecnico trasmetteva la propria **determinazione n.10** (allegata) con la quale, con riferimento quesito n. 9 relativo alla riserva n. 6 stabiliva che la riserva n. 6, iscritta dalla concessionaria nel conto finale, non si potesse considerare tempestiva e fosse, pertanto, inammissibile, precludendo la trattazione nel merito delle pretese fatte valere con la stessa;
- Su proposta conforme del Direttore della S.C. Servizi Tecnici e Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del nuovo ospedale, arch. Ferruccio Bianco, che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario (ex art. 3 comma 1-quinquies, D. L.gvo 30/12/92, n. 502 e s.m.i.);

### **DELIBERA**

- di recepire quanto stabilito dal Collegio Consultivo Tecnico nelle sue Determinazioni n. 8/9 e 10 (Allegate) relative ai quesiti esposti per ogni determinazione e specificatamente:
  - ammissibilità del quesito n. 6 relativo alla riserva n.3 e conferma della pregiudiziale con conseguente inammissibilità dei quesiti n.5 e n.7 relativi alle riserve n.1 e n.4 (con **determinazione n.8** (allegata) del Collegio Consultivo Tecnico, prot. n. 44665 del 26/06/2023);

- con riferimento ai quesiti n. 6 e n. 8, relativi rispettivamente alle riserve n. 3 e n. 5, riconoscimento di n. 60 giorni di maggiori tempi contrattuali (da aggiungersi ai complessivi 245 giorni già riconosciuti con le determinazioni del CCT n. 4 e n. 5), con conseguente proposta di disapplicazione delle penali per ritardo, irrogate alla concessionaria, per complessivi 305 giorni successivi al 30 settembre 2018, e riconoscimento di un indennizzo per la maggiore durata e l'anomalo andamento dei lavori di un importo complessivo pari ad € 6.943.399,73 (**determinazione n.9 (allegata)** del Collegio Consultivo Tecnico, prot. n. 44665 del 26/06/2023, prot. n. 68465 del 04/10/2023);
- con riferimento al quesito n. 9 relativo alla riserva n. 6 stabiliva che la riserva n. 6, inammissibilità del quesito stesso, con conseguente preclusione della trattazione nel merito delle relative pretese fatte valere dal Concessionario (**determinazione n.10 (allegata)** del Collegio Consultivo Tecnico, prot. n. 44665 del 26/06/2023, prot. n. 81382 del 27/11/2023);
- di dare mandato al RudP, sulla base di quanto stabilito nelle suddette determinazioni del CCT n.8/9 e 10, di provvedere alla revisione del Certificato di Pagamento finale n.63, approvato con Delibera n. 683 del 10/11/2022, avente ad oggetto "*Ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno - Concessione dei lavori di costruzione e gestione - Ratifica Certificato di pagamento n. 63 (finale), liquidazione oneri sanciti dal certificato di collaudo e applicazione penali ai sensi art.7 del Contratto*", che tenga conto degli indennizzi e della disapplicazione delle penali per ritardo previsti dalle suddette determinazioni del CCT;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è l'arch. Ferruccio BIANCO direttore del S.C. Servizi Tecnici e Responsabile Unico del Procedimento di realizzazione del nuovo Ospedale ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dall'art. 5 della Legge n. 241/90;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 1992, n. 31 e s.m.i.;
- di incaricare infine la S.S. Affari Generali e Segreteria Organismi Collegiali l'invio del presente Atto ai seguenti destinatari:

**DESTINATARI:**

SC Bilancio Programmazione e Controllo  
Concessionario Genesi Due SpA pec genesidue@legalmail.it

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE  
Massimo VEGLIO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Claudio MONTI

IL DIRETTORE SANITARIO  
Laura MARINARO

Sottoscrizione per proposta

IL DIRETTORE S.C. SERVIZI TECNICI  
Ferruccio BIANCO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge*

**Allegati:**

- *Determinazioni n. 8-9-10 CCT*

Archivio I.05.02.01

*Avverso i provvedimenti dell'ASL l'interessato può proporre:*

**RICORSO AL T.A.R.**

*Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.*

*Tale ricorso deve essere presentato*

- *nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)*
- *nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza*

**RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

*Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch'esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.*

*Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.*

*Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.*

**RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO**

*Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.*

*Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell'azione previsto dal Codice Civile.*